

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Città metropolitana di Bologna

Rep. n° _____

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E
_____ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO
E DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI "CA' ROSSA".**

L'anno Duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

a) Il **COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA** - che di seguito sarà chiamato Ente Pubblico - (C.F. 80062710373), rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____, Direttore dell'Area _____, a termini dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ___ in data _____ - esecutiva;

b) _____ - che in seguito sarà chiamata Associazione - (C.F. _____), con sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art.11 D.lgs. n. 117/2017) n. iscrizione _____

oppure

Registro regionale dell'Emilia-Romagna n. iscrizione _____

rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di _____ dell'Associazione stessa:

PREMESSO CHE:

- il Comune di Anzola dell’Emilia ha da anni destinato un immobile di proprietà a “Centro sociale” per promuovere un ruolo attivo degli anziani nella società, al fine di prevenire fenomeni di emarginazione e di valorizzare le potenzialità di iniziativa e di autoorganizzazione;
- il “Centro Sociale”, nei rapporti con le Istituzioni e in rapporto alla legislazione vigente, si configura come servizio per l’integrazione sociale, gestito per il tramite dei cittadini che lo frequentano, in un ottica di piena responsabilità nei confronti della cittadinanza e delle Istituzioni stesse, compatibilmente con le risorse di volontariato effettivamente disponibili;
- svolge attività di tipo ricreativo-culturale, solidaristico e socio-assistenziale, per la promozione della vita di relazione degli anziani e più in generale per l’integrazione sociale con il territorio di riferimento;
- si pone come riferimento polifunzionale di politica sociale degli anziani, rivolta a tutti i cittadini, per la realizzazione di attività di interesse pubblico, a rilevanza sociale e a beneficio della collettività locale;
- la modalità di gestione prevista è quella della “gestione sociale”, imperniata su di un Comitato di gestione democraticamente eletto;
- l’art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita: *Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*;
- il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) riconosce, all’art. 2, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per

- il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- il D.Lgs. 117/2017, all'art. 56, riconosce agli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e alle condizioni meglio specificate nell'articolo stesso. In relazione alla previsione di cui all'art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale, in considerazione della proroga del termine entro cui gli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) devono ultimare le verifiche sulle organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) sottoposte al procedimento di "trasmigrazione", si intende soddisfatto attraverso la data di iscrizione ad uno dei Registri regionali;
 - rientra tra gli obiettivi e finalità dell'azione del Comune di Anzola dell'Emilia, come sancito nello Statuto comunale, in particolare l'art. 3, comma 1, punto i) *“ la socialità e l'identità comunitaria, promuovendo e sostenendo tutte le forme di solidarietà e reciproco sostegno tra le persone, valorizzando l'associazionismo e il volontariato secondo il principio di sussidiarietà, e valorizzando il privato sociale senza scopo di lucro nei propri settori di attività”*;
 - l'Amministrazione comunale, al fine di promuovere e valorizzare le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato operanti nel territorio comunale, ha sancito nel proprio Statuto, all'art. 47, l'istituzione di un l'Albo delle Libere Forme associative del Comune, a cui sono iscritte le organizzazioni che ne facciano richiesta, costituite per il perseguimento di finalità sociali;

- l'art. 8 del Regolamento comunale per gli istituti di partecipazione disciplina l'iscrizione all'Albo delle Libere Forme Associative di cui sopra, riconoscendo le Forme Associative iscritte all'Albo quali suoi interlocutori, al fine di promuovere idonee forme di collaborazione;

Tutto ciò premesso, con le parti sopra costituite

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1: Oggetto della convenzione

Il Comune, volendo promuovere nell'ambito del proprio territorio:

- l'attitudine del sistema territoriale a realizzare i principi di sussidiarietà attraverso l'incentivazione della partecipazione, della solidarietà, del pluralismo e la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- lo sviluppo di un ruolo attivo dell'anziano nella Comunità locale e l'integrazione tra le diverse generazioni;
- spazi culturali, solidaristici e ricreativi, pensati in particolare per una popolazione adulta;
- servizi sociali di assistenza alla popolazione anziana ed ai disabili il più possibile ampi e completi;

e disponendo sul territorio comunale di un immobile destinato a Centro Sociale, attiva, con _____ una convenzione per la realizzazione di un programma di collaborazione per la gestione di attività di interesse generale e per la gestione del centro sociale, attività attinenti alle finalità statutarie dell'associazione stessa.

A tal fine il Comune assegna a _____ la gestione del Centro Sociale sito in via XXV Aprile 25 e dell'area esterna di pertinenza, degli impianti e delle attrezzature ivi esistenti come meglio precisato nei successivi articoli.

Art. 2: Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- gestire il servizio Centro Sociale, come descritto in premessa, nel rispetto dei principi definiti nella presente convenzione;
- accudire, con personale volontario ed in collaborazione con il personale Comunale, l'area verde di pertinenza del Centro Diurno;
- partecipare, nell'ambito dei Piani di Zona, a progetti di integrazione sociale;
- collaborare con l'Amministrazione comunale alla realizzazione di attività/laboratori per il Centro di aggregazione giovanile e di progetti per il tempo libero a favore di altri soggetti;
- collaborare a progetti assistenziali o di qualificazione del sistema scolastico locale (es: vigilanza davanti alla scuola, accompagnamento sullo scuolabus per le uscite didattiche, laboratori tematici, ecc...);
- organizzare viaggi ricreativi culturali e vacanze climatiche, in collaborazione con il Coordinamento Provinciale Centri Sociali Anziani e Orti;
- gestire gli spazi verdi destinati alla coltivazione di ortaggi, al fine di dare continuità alla tradizione di "Fare l'Orto", nel rispetto del vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 27.11.2018, secondo le modalità meglio definite all'allegato A) alla presente convenzione;
- collaborare con l'Amministrazione comunale alla realizzazione del servizio di "Trasporto sociale", come meglio descritto al successivo art. 3;

Per la realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti il Comune concede il patrocinio per l'utilizzo degli strumenti di comunicazione.

Il Comune si riserva, attraverso un confronto preliminare con l'Associazione, di concordare eventuali altre forme di collaborazione per l'attivazione e/o la riorganizzazione di servizi rivolti alla persona.

L'Associazione autogestirà il Centro Sociale in maniera autonoma, nel rispetto del pluralismo, senza fini di lucro, attuando le linee di indirizzo concordate con l'Amministrazione Comunale attraverso l'approvazione della presente convenzione. Dette linee di indirizzo potranno essere annualmente aggiornate fra Comune e Associazione. La relazione tra il Comune e l'Associazione dovrà essere impostata secondo il principio della sussidiarietà. All'Associazione dovranno essere riconosciute dal Comune la massima autonomia e responsabilità e, di conseguenza, dovrà essere richiesta la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell'autofinanziamento.

Art. 3: Servizio di Trasporto sociale

Il Comune, in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti e al fine di soddisfare le esigenze di mobilità e accesso a strutture socio assistenziali, socio sanitarie e sanitarie, centri diurni, istituzioni scolastiche e formative dei cittadini in condizioni di disagio (permanente o temporaneo), prevalentemente anziani, disabili o minori, privi di idonea rete familiare di supporto e/o non in grado di utilizzare i mezzi pubblici, garantisce il servizio di trasporto sociale.

Il Servizio è disciplinato da apposito Regolamento comunale; ai sensi del vigente regolamento, l'Amministrazione comunale gestisce il suddetto servizio avvalendosi prioritariamente di organizzazioni di volontariato iscritte all'albo regionale e/o di altri soggetti del terzo settore.

Nell'ambito della presente convenzione, l'Associazione collabora alla realizzazione del servizio di Trasporto sociale, nel rispetto dei contenuti del citato regolamento, mediante:

- attività resa da propri volontari per la guida degli automezzi assegnati al servizio di trasporto sociale e messi a disposizione dal Comune; l'attività implica il prelevamento dell'utente presso la propria abitazione, il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione stessa,

l'accompagnamento al luogo di destinazione; è esclusa la movimentazione della persona accompagnata per il superamento di scale o barriere architettoniche e l'accompagnamento della persona all'interno dei singoli uffici o ambulatori di destinazione;

- attività di gestione del piano dei trasporti; l'attività implica l'accoglimento delle richieste di trasporto effettuate dagli utenti ammessi al servizio, come risulta dall'elenco predisposto dal Comune e periodicamente aggiornato, l'organizzazione degli autisti e la definizione della concreta modalità del trasporto e del mezzo di volta in volta più idoneo da utilizzare, con l'obiettivo di soddisfare il maggior numero di domande.

L'Associazione si obbliga a conservare ed utilizzare gli automezzi messi a disposizione dal Comune per l'effettuazione del servizio di trasporto sociale con la diligenza del buon padre di famiglia, esclusivamente per le finalità rientranti nel regolamento comunale per il servizio di trasporto sociale. E' inoltre fatto divieto all'Associazione di concedere i mezzi in noleggio, concessione o prestito a terzi.

L'Associazione si obbliga, nell'utilizzo degli automezzi, ad impiegare esclusivamente volontari in possesso dei requisiti di legge allo scopo dell'utilizzo previsto dalla presente convenzione nonché della patente necessaria alla guida.

L'Associazione adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione della medesima o dei suoi volontari, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Anzola dell'Emilia da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Sono a carico del Comune i costi derivanti dall'utilizzo degli automezzi, quali le spese di assicurazione degli automezzi stessi, il carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria, così come le spese relative alla loro circolazione.

All'Associazione compete l'onere di segnalare all'ufficio comunale competente gli interventi di manutenzione che si rendono necessari agli automezzi in dotazione, comunicando altresì

tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, nonché l'eventuale presenza di rischi, sospendendo eventualmente l'utilizzo dell'automezzo.

L'Associazione risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale dal conducente dell'automezzo, senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

Tutti gli oneri per le relative contravvenzioni, oltre alle spese, saranno a carico della dell'Associazione, che deciderà se rivalersi sul conducente stesso. Qualora il Comune fosse chiamato in causa per il pagamento delle infrazioni al codice della strada, l'Associazione dovrà rimborsare l'importo di dette contravvenzioni oltre alle eventuali spese sostenute.

Gli automezzi verranno restituiti nello stato in cui vengono consegnati salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

In applicazione del programma di riordino delle forme di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, ai sensi della legge regionale n.12/2013, approvato con deliberazione consiliare del Comune di Anzola dell'Emilia n. 11/2014, il servizio di trasporto sociale, in particolare la gestione amministrativa, potrà essere oggetto di conferimento all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Seneca". L'Associazione si rende disponibile alla prosecuzione dell'attività di cui al presente punto anche a seguito dell'eventuale conferimento della relativa gestione amministrativa all'ASP "Seneca".

Art. 4: Impegni del Comune

L'Amministrazione di Anzola dell'Emilia, a sostegno dell'associazione nell'ambito degli impegni di cui alla presente convenzione, si impegna a rimborsare all'Associazione, per un importo massimo di € 4.000,00 annui, le spese relative alle Polizze assicurative di cui al successivo art. 7, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa. Una volta rimborsate le spese relative alle Polizze assicurative, la quota restante dell'importo massimo stabilito verrà erogata a rimborso

spese per le attività connesse alla presente convenzione, previa presentazione di idonei rendiconti e documentazione giustificativa e del bilancio dell'associazione.

Il Comune può contribuire economicamente alla realizzazione di progetti congiunti, previa valutazione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 5: Utilizzo immobile

Il Comune di Anzola dell'Emilia, per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, concede gratuitamente all'Associazione l'edificio di proprietà comunale, costituente patrimonio indisponibile del Comune, sito in via XXV Aprile adibito a Centro Sociale, l'area esterna di pertinenza, gli impianti e le attrezzature ivi esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, noti all'assegnataria (come da planimetrie in allegato).

Il Comune prende atto che l'Associazione fisserà la propria sede legale presso l'edificio in parola.

L'Associazione si impegna a provvedere in proprio alle utenze ed alla manutenzione ordinaria dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature e dello spazio esterno; sono altresì a carico dell'Associazione le spese relative alla gestione del Centro Sociale nonché all'attuazione delle attività.

Rimangono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria.

L'Associazione si impegna in particolare a:

- utilizzare gli spazi concessi con le modalità e secondo le finalità previste dalla presente convenzione ed a restituirlo all'Amministrazione alla scadenza della stessa;
- assumere la qualità di custode gli spazi concessi e adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione della medesima o dei suoi volontari, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Anzola dell'Emilia da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- mantenere gli spazi concessi in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza nonché di pulizia, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente

manutenzione, con particolare attenzione al corretto utilizzo delle utenze. Le eventuali spese telefoniche sono a carico dell'Associazione;

- non danneggiare e deteriorare la proprietà e segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, nonché l'eventuale presenza di rischi;
- non modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso; ogni intervento atto a modificare le strutture concesse in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli uffici comunali competenti.

È fatto espresso divieto all'Associazione di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, gli spazi concessi. L'Associazione può acquisire, facendosi carico degli oneri, nuovi arredi e/o attrezzature, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione corretto montaggio, e previa autorizzazione del Comune.

L'Associazione dovrà utilizzare gli spazi concessi entro i limiti compatibili con le caratteristiche dell'edificio stesso, con l'ambiente circostante, avendo riguardo al numero delle persone presenti, alle condizioni di igiene e sicurezza, al decoro, all'orario, all'impatto acustico, alla viabilità, ecc, curando in particolare di non arrecare molestia danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare l'edificio dato in concessione, per proprie iniziative, previa idonea e preventiva comunicazione all'Associazione.

Art. 6: Responsabilità ed obblighi

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione:

- ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, operando al fine di sensibilizzare ed incentivare l'avvicinamento al volontariato di nuovi cittadini;
- a garantire che i volontari siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche di base e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari;
- ad attivare eventuali forme di collaborazione con i volontari iscritti all'Albo comunale

- della Cittadinanza attiva, sulla base di un Piano delle attività definito con i referenti comunali, ai sensi del vigente Regolamento per l'istituzione dell'Albo stesso.

Per effetto della presente convenzione non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, che sarà messo a disposizione dall'Associazione, e il Comune; quest'ultimo è esonerato da qualsiasi responsabilità ed obbligo in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'Associazione eventualmente dovesse assumere.

L'Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo al Comune, restando pertanto quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Per le attività svolte in autonomia l'Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia e munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa, nonché rispettare le normative igienico-sanitarie vigenti in caso di somministrazione di alimenti.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa/attività e provocati dall'imprudenza degli organizzatori e degli altri utilizzatori.

Art. 7: Assicurazione

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 l'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con idonea compagnia assicuratrice, da trasmettere al Comune prima dell'inizio delle prestazioni.

Art. 8: Verifiche

L'associazione si impegna a trasmettere al Comune:

- il bilancio consuntivo delle attività nel quale compaia chiaramente il conto perdite e profitti. Il bilancio deve essere accompagnato da una breve relazione che evidenzia le attività svolte nell'anno e i progetti per il nuovo anno;
- il bilancio di previsione nel quale sia espressamente indicato, come previsto da statuto, l'utilizzo degli utili per le attività istituzionali e varie;

I dati del Bilancio vanno riportati in un quadro affisso all'entrata del Centro Sociale. Annualmente, prima della presentazione del programma annuale delle attività all'Assemblea dei Soci, l'Associazione e il Comune definiscono le iniziative ed attività culturali e ricreative che possono attuarsi congiuntamente e le rispettive quote di finanziamento.

Art. 9: Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Ai sensi dell'art. 1 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Anzola dell'Emilia", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 17.12.2013, l'Associazione, e per suo tramite, i suoi volontari e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal sopracitato codice. La violazione di tali obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere la convenzione, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 10: Trattamento dei dati personali

Ai fini della presente convenzione, l'associazione dovrà necessariamente trattare dati personali.

In osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, con riferimento al trattamento dei dati, anche personali e

particolari, del Comune o di terzi, che l'Associazione tratta nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, la stessa si impegna a:

- osservare tutte le norme, i principi e procedure dettate dalla normativa vigente e da quella che dovesse eventualmente vigere in futuro;
- mantenere assolutamente riservate tutte le informazioni e i dati personali anche particolari del Comune o di terzi di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'attività;
- ad adottare le misure di sicurezza adeguate al fine di tutelare la riservatezza, l'integrità, la non diffusione dei dati trattati in ragione della presente convenzione;
- dare immediata notifica del Comune e al Garante Privacy delle violazioni alle norme di sicurezza e o furti dei dati personali anche particolari comunicati dall'Ente;
- non cedere in alcun modo e per nessun motivo ad altri, in tutto o in parte, i dati ricevuti del Comune;
- effettuare al termine del rapporto di collaborazione, la cancellazione, la portabilità o restituzione dei dati al Comune;
- non conservare oltre la durata del rapporto convenzione con il Comune , alcuna copia dei dati ricevuti e trattati per conto del Comune.

Art. 11: Durata

La presente convenzione è valevole per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

Art. 12: Risoluzione della convenzione

In caso di persistente e comprovata inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni assunti con la presente convenzione, il Comune invierà immediata comunicazione scritta, con richiesta di chiarimenti, agli organi dell'Associazione stessa.

L'Associazione dovrà rispondere alla richiesta di chiarimenti entro dieci giorni. Qualora l'Associazione non faccia pervenire alcuna risposta e/o il Comune non si ritenga soddisfatto, il Comune medesimo, deciderà in merito alla recessione dalla convenzione e alla revoca della concessione dei locali.

L'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno gg. 30 in forma scritta che espliciti le motivazioni di tale recesso.

Art. 13: Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Art. 14: Interpretazione

Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella presente convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di interpretazione autentica" che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione del protocollo.

Art. 15: Controversie

Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questa convenzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 16: Registrazione

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26.4.1986, n° 131.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

p. Il COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Il Direttore dell'Area

(_____)

p. l'ASSOCIAZIONE

(_____)